



COMUNE DI FILADELFIA

Provincia di Vibo Valentia

N. 68 Reg. Del.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO:

COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA. ANNUALITÀ 2017 – 2018 – 2019.-

L'anno duemiladiciannove, addì 16 del mese di maggio ore 18:00 nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco De Nisi Maurizio la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario comunale Antonio Grutteria.

Intervengono i Sigg.:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>
De Nisi Maurizio	<i>Sindaco</i>	SI
Carchedi Antonio	<i>Assessore</i>	SI
Caruso Bruno Giovanni	<i>Assessore</i>	SI
Galati Rosalba	<i>Assessore</i>	SI
Raimondi Concetta Maria	<i>Assessore</i>	NO
PRESENTI: 4 - ASSENTI: 1		

Il Sindaco riconosciuta la legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: *Costituzione delegazione trattante di parte pubblica in materia di contrattazione collettiva integrativa. Annualità 2017 – 2018 – 2019.*

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che:

- in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente del comparto Enti Locali per il triennio 2016 - 2018;
- l'art. 8, comma 2, prevede che l'ente debba provvedere a costituire la delegazione datoriale entro trenta giorni dalla stipula del medesimo CCNL;

- l'art. 7, al comma 3, stabilisce che i componenti della delegazione trattante di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti;

RILEVATA, pertanto, la necessità di nominare la delegazione trattante di parte datoriale alla quale vengono attribuiti i poteri di condurre le trattative in sede di contrattazione collettiva integrativa e di sottoscrivere il relativo contratto, nonché abilitata al confronto di cui all'art. 5 dello stesso CCNL;

VISTO che sino alla sottoscrizione del CCNL del 21/05/2018 la composizione della delegazione trattante di parte pubblica era disciplinata dall'art. 10 comma 1 del CCNL del 01/04/1999, il quale disponeva che "Ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, ciascun ente individua i dirigenti - o, nel caso enti privi di dirigenza, i funzionari - che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica.";

RILEVATO CHE:

- a) la disposizione contrattuale vigente dispone l'esclusiva composizione tecnica della delegazione trattante di parte pubblica in armonia con i principi stabiliti dal D.Lgs. 165/2001, in materia di contrattazione nazionale, dove l'agente negoziale pubblico è tecnico;
- b) i componenti della delegazione trattante operano nell'ambito di una discrezionalità tipicamente tecnica in quanto i fini, gli obiettivi e le risorse finanziarie sono disposti dagli organi politici;
- c) spetta ai Responsabili dei servizi il compito di attuare gli indirizzi definiti dall'organo politico, nel rispetto del principio di separazione tra attività di indirizzo e controllo ed attività di gestione stabilito, dal D.Lgs. 165/2001 e succ. mod.;

DATO ATTO che compete alla Giunta la formalizzazione delle designazioni e l'individuazione, tra i componenti, del presidente della delegazione trattante, tenuto conto dell'orientamento dell'Aran del 24/05/2004, prot. n. 4260;

DATO ATTO altresì che spetta alla Giunta formulare le direttive sugli obiettivi prioritari da raggiungere nell'ambito della contrattazione decentrata integrativa e sulle risorse finanziarie disponibili, nonché la verifica dell'ipotesi di accordo e successivamente, con atto formale, autorizzare la conseguente sottoscrizione, fatto salvo che eventuali richieste di modifica comportano la riapertura delle procedure di contrattazione;

PRESO ATTO che, ai sensi del vigente regolamento di disciplina dei servizi e degli uffici, la struttura organizzativa di questo Ente è articolata in sei Aree, ciascuna diretta da un Responsabile.

RITENUTO necessario costituire la delegazione trattante di parte pubblica ai fini della contrattazione decentrata integrativa, nelle figure sotto descritte:

- Segretario Comunale – Presidente;
- Responsabile Area economica - finanziaria – tributi - personale – Componente;
- Responsabile dell'Area amministrativa – Componente;

VISTI:

- Il Regolamento Comunale di Disciplina degli uffici e dei Servizi;
- Il Regolamento comunale di contabilità approvato;
- La deliberazione di G.C. n. 9 del 14/01/2019 concernente l'approvazione del Piano Prevenzione della Corruzione e Piano dell'Integrità e della Trasparenza triennio 2019;

- Il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 per come modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012;
- Lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell' Area Economico - finanziaria e Personale, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Con voti unanimi e favorevoli, resi in forma palese,

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa,

DI COSTITUIRE la delegazione trattante di parte pubblica, annualità 2017 – 2018 – 2019, ai fini della contrattazione decentrata integrativa, nelle figure sotto descritte:

- Segretario Comunale – Presidente;
- Responsabile Area economica - finanziaria – tributi - personale – Componente;
- Responsabile dell'Area amministrativa – Componente;

DI DARE ATTO CHE:

- la delegazione datoriale, così come costituita al punto precedente , è abilitata altresì al confronto con la delegazione sindacale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del CCNL 2016/2018;
- la delegazione trattante di parte pubblica potrà validamente riunirsi e di conseguenza partecipare alle trattative anche senza la presenza di tutti i componenti effettivi;
- la delegazione sindacale è costituita dai Rappresentanti Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL e la R.S.U.;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata ed unanime votazione, ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs n. 267/0000.